

Criteria di formulazione dei Piani annuali di produzione e trasmissione di RAIUNO, RAIDUE e RAITRE e del Piano di assegnazione delle risorse economiche alle diverse aree di attività aziendali per l'anno 2002

(Parere approvato nella seduta del 16 aprile 2002)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha discusso – nelle sedute del 6 marzo, 19 marzo e 14 aprile 2002 - il documento contenente i criteri di formulazione del Piano annuale di Produzione e Trasmissione, e di assegnazione delle risorse economiche alle diverse aree di attività aziendale per l'anno 2002, documento approvato dal Consiglio di Amministrazione della RAI in data 7 febbraio 2002.

La Commissione intende rispettare in modo rigoroso i compiti che le sono affidati dalla legge 103 del 1975. Intende altresì utilizzare tutti i poteri e attivare tutti gli strumenti che la stessa legge le attribuisce. Fra questi ci sono esattamente "l'esame dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimenti, per i quali la Commissione indica i criteri generali facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione, l'approvazione dei piani di massima della programmazione annuale e pluriennale e la vigilanza sulla loro attuazione, l'accertamento della rispondenza ai piani dei programmi trasmessi, sulla base delle relazioni bimestrali del Consiglio di amministrazione della società concessionaria stabilite dalla legge".

Con questo intento la Commissione ha deciso di formulare le osservazioni e le richieste che seguono. La Commissione confida e richiede che i prossimi documenti (relazioni bimestrali, piani annuali di programmazione e di assegnazione delle risorse economiche, piano editoriale) siano formulati nel rispetto di quanto qui elencato.

La Commissione attende dal nuovo Consiglio di amministrazione conferme o aggiornamenti dei criteri di formazione dei piani annuali di produzione e trasmissione e del piano di assegnazione delle risorse economiche, che tengano comunque conto delle osservazioni e delle richieste espresse in questo parere.

1 - la Commissione sottolinea l'obiettivo – formulato prioritariamente nel "piano" – di difendere e possibilmente migliorare i livelli di ascolto della RAI, confermando così il primato sia in "prime time" sia in "day time" che il documento dichiara raggiunto nel 2001. La Commissione non sottovaluta la necessità di perseguire livelli sempre più alti di qualità nella trasmissione di servizio pubblico; ma in nessun modo considera questa necessità in contrasto con l'obiettivo di alti e crescenti livelli di ascolto. Data la particolare struttura del settore televisivo italiano, la funzione e il prestigio del servizio pubblico dipendono egualmente da ambedue i parametri: quello qualitativo e quello quantitativo. La Commissione chiede perciò che in tutti i documenti che il Cda le trasmette siano contenute precise e dettagliate informazioni sull'andamento degli ascolti, corredate dai dati sulla distribuzione della

programmazione di servizio pubblico nei diversi periodi dell'anno e nei diversi orari, e sulla ripartizione di tale programmazione fra le tre reti.

2 - la Commissione sollecita l'attuazione delle misure contabili e organizzative che consentano la distinzione fra le attività finanziate dal canone e le attività finanziate dal mercato. Richiede inoltre informazioni precise sulla assegnazione delle risorse economiche alle diverse aree di attività aziendale; sulla consistenza delle spese derivanti da produzioni appaltate. Attende dai futuri documenti dati elaborati secondo questi criteri.

In riferimento dettagliato al Contratto di Servizio sottoscritto il 6 novembre 2000 dalla RAI e dal Ministero delle Comunicazioni, la Commissione ravvisa le seguenti difformità ed esprime le seguenti considerazioni:

a) Paragrafo 8 e articolo 29, punto a), del Contratto di Servizio: "divieto di arrecare pregiudizio allo svolgimento dei compiti connessi alla concessione del servizio pubblico". I citati articoli del Contratto impegnano la RAI, nel nuovo scenario economico e sociale a continuare a garantire quei fini di ordine informativo culturale e sociale che l'hanno istituzionalmente contraddistinta dagli altri operatori della comunicazione. L'art. 29, punto 4, del Contratto impegna la RAI a conseguire obiettivi di efficienza e di competitività sul mercato senza arrecare pregiudizio allo svolgimento dei compiti connessi alla concessione non privilegiando l'aspetto commerciale alla missione del servizio pubblico.

b) Articolo 29, punto 3, Contratto di Servizio: "mancata distinzione contabile tra attività finanziate dal canone e dal mercato". In base all'art. 29, punto 3, del Contratto al fine di assicurare la necessaria trasparenza nell'utilizzo delle risorse la RAI è impegnata a definire la propria struttura organizzativa attraverso le prescritte forme di distinzione contabile ed organizzativa tra le attività finanziate dal canone e le attività finanziate dal mercato.

c) Articolo 9 Contratto di Servizio: "importo minimo del canone per investimenti finalizzati alla produzione di opere italiane ed europee". L'articolo 9 del Contratto di Servizio, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 5, legge 30 aprile 1998 n. 128 impegna la RAI a destinare una percentuale minima del 20% dei proventi complessivi del canone a investimenti finalizzati alla produzione di opere italiane ed europee. Nel "piano" manca il riferimento all'osservanza di tale impegno.

d) Articolo 2, punto 3, del Contratto di Servizio: "equilibrata distribuzione della programmazione del servizio pubblico sulle tre Reti". L'art. 2, punto 3, del Contratto impegna la RAI a distribuire la programmazione di servizio pubblico in tutti i periodi dell'anno e in tutti gli orari, con particolare attenzione tra le ore 7 e le ore 23 ripartendola in forma equilibrata tra le Reti, inclusa quella di maggiore ascolto. La programmazione è relativa ai macro generi televisivi di cui all'articolo 2, punti 2a),b),c),d),e),f) del Contratto di Servizio. In base all'art. 4 punto 1 della legge n. 103/75 la Commissione controlla l'equilibrata distribuzione della programmazione. E'

competenza del "piano" operare la distinzione programmatica tra le tre Reti, concentrando le materie di cui al Contratto sulla terza Rete.

e) Articolo 2, punto g, Contratto di Servizio: "diffusione della cultura italiana". L'art. 2 del Contratto di Servizio impegna la RAI alla promozione e alla diffusione della conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo attraverso la rappresentazione dei diversi aspetti delle realtà imprenditoriali, culturali e sociali del Paese. Il "piano" dovrà pertanto essere integrato in tal senso, in adempimento a tale impegno.

f) Articolo 2, punti 1 e 2, Contratto di Servizio: "depotenziamento unità produttive" - Articolo 29 Contratto "criteri economici di gestione" - punto 3 "concorrenza". L'art. 2 punti 1 e 2 del Contratto impegnano la RAI ad accentuare il proprio ruolo produttivo dall'ideazione al doppiaggio e in tutti i generi dell'offerta televisiva, rafforzando la struttura della sua offerta nella direzione della qualificazione del prodotto legata alle caratteristiche del servizio pubblico. Il "piano" evidenzia che gli spettacoli di intrattenimento sono l'asse portante di Rete Uno e di Rete Due, senza indicare nessun cambiamento di tendenza in ordine alla prassi di appaltare tali trasmissioni all'esterno, con il contestuale depotenziamento delle unità produttive. Il "piano" non indica nessun cambiamento in ordine alla prassi di appaltare le trasmissioni «chiavi in mano», così impedendo il controllo dell'art. 29 del Contratto in ordine all'impegno della RAI a svolgere le attività e i servizi di competenza secondo corretti criteri tecnici e rigorosi criteri economici di gestione. Il "piano" non indica nessun cambiamento di tendenza in ordine al rispetto della libera concorrenza nel mercato per l'assegnazione degli appalti. Secondo quanto rilevato, emerge la presenza ricorrente di una specifica società in merito all'appalto delle trasmissioni di intrattenimento. L'affidamento ad un'unica società di tutti o di gran parte degli appalti esterni è motivata dall'appartenenza alla società affidataria di gran parte degli artisti più noti. In queste condizioni appare opportuno, in caso di appalto esterno, rivolgersi a più società con l'indicazione delle singole voci oggetto dell'appalto, ad esclusione del costo degli artisti. La valutazione della convenienza o dell'onerosità delle proposte di ciascuna società dovrà anche tener conto della assegnazione alla RAI o alla società appaltatrice dei diritti sulle future trasmissioni del programma realizzato in regime di appalto.

g) Articolo 11 della Convenzione di concessione : "tutela dei minori" - Articolo 5 del Contratto di Servizio: "programmazione per bambini e giovani". L'art. 11 della Convenzione di concessione di cui al DPR 28/3/94 impegna la RAI a realizzare su ogni Rete le linee di programmazione per i minori che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva, rimandando al Contratto di Servizio la definizione dei criteri da seguire. L'art. 5 e l'art. 9 del Contratto, nel riconoscere la priorità del diritto prevalente alla tutela dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, definiscono i criteri della programmazione e in particolare:

- impegno della concessionaria a dedicare particolare attenzione critica ai messaggi di violenza e intolleranza veicolati direttamente ed indirettamente dal mezzo radiotelevisivo e dalla loro influenza sulle fasce deboli e sui minori;
- sviluppo di specifici progetti e sperimentazioni di nuovi programmi realizzati con l'ausilio di esperti;
- sperimentazione di nuovi spazi di programmazione dedicati all'infanzia e alla famiglia;
- realizzazione di cartoni animati appositamente prodotti per la formazione dell'infanzia nella misura minima dell'8% della quota destinata alla produzione di film e fiction ex art. 9 del Contratto;
- realizzazione della programmazione su ogni Rete in base all'art. 11 della Convenzione.

Il piano editoriale non offre indicazioni in ordine al rispetto di tali impegni. Giornalmente tra le 7 e le 23 la Concessionaria dovrà distribuire in forma equilibrata tra le tre Reti, inclusa quella di maggiore ascolto, le trasmissioni per i minori e per le famiglie, nei termini indicati nel Contratto di Servizio. In attuazione dell'articolo 5, punto 2, del Contratto di Servizio la RAI dovrà tenere costantemente informata la Commissione sulle iniziative sopra riportate.

h) Articolo 6 Contratto di Servizio: "programmazione speciale dedicata alle persone disabili sul piano sensoriale e alle fasce deboli". L'art. 6 del Contratto di Servizio prevede l'impegno della RAI:

- allo sviluppo di nuove forme di offerta di programmazione dedicate alle persone disabili sul piano sensoriale e alle fasce deboli;
- alla realizzazione di un incremento della copertura quotidiana di speciali telegiornali con presenza di traduttori in video;
- alla sottotitolazione indiretta di almeno un telegiornale nella fascia serale.

Il "piano" non offre indicazioni in ordine al rispetto di tali impegni. Inoltre, nessun parametro è indicato per la verifica dell'aumento del 10% dell'offerta televisiva nel triennio rispetto al numero di ore sottotolate e autodescritte nel 1999. Il piano editoriale dovrà pertanto soddisfare tali previsioni del Contratto di Servizio e garantire in attuazione dell'articolo 2, punto 3, la ripartizione dei programmi in forma equilibrata tra le tre Reti inclusa quella di maggiore ascolto tra le 7 e le 23 di ogni giorno;

i) Articolo 11 Contratto di Servizio: "iniziative per la valorizzazione delle culture locali".

L'art. 11 del Contratto di Servizio impegna la RAI a:

- iniziative attese a diffondere e a valorizzare le diverse realtà culturali e sociali esistenti sul livello locale;
- iniziative per la promozione del turismo, dell'artigianato e delle produzioni agro-alimentari;
- iniziative volte al riconoscimento e alla diffusione delle identità culturali locali.

Il "piano" non offre indicazioni in ordine al rispetto di tali impegni.

Il piano editoriale dovrà pertanto soddisfare tali previsioni del Contratto di Servizio e garantire in attuazione dell'articolo 2, punto 3, la ripartizione dei programmi in forma equilibrata tra le tre Reti inclusa quella di maggiore ascolto tra le 7 e le 23 di ogni giorno;

l) Risoluzione CEE 92/1 del 1975 - Direttiva CEE 84/450 - Direttiva CEE 27/98 - Legge 30/7/98 n. 281 sulla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti.

La citata normativa, rientrando nella definizione di servizio pubblico di cui all'art. 29 del Contratto, indica come priorità l'informazione e l'educazione del consumatore sulle norme nazionali e comunitarie che li tutelano. Il "piano" non prevede spazi, per l'esercizio di tale diritto degli utenti, gestiti dai soggetti istituzionalmente a ciò preposti.

m) Piano di assegnazione delle risorse economiche di cui alla legge n. 206/93, capitolo 3 (qualità tecnica e gestione delle reti), capitolo 4 (nuove tecnologie e servizi), articolo 29, punto 4 e articolo 2, punto 2, lettera f) del Contratto di Servizio.

L'art. 2 punto c) lettera b) della legge n. 206/93 impegna il Consiglio di Amministrazione della RAI ad informare la Commissione di Vigilanza sui piani annuali di assegnazione delle risorse economiche alle diverse aree di attività aziendale. Il documento presentato non indica le risorse economiche assegnate alle diverse aree di attività aziendale, con particolare riferimento a quelle previste:

- al capitolo 3 intitolato "Qualità tecnica e gestione delle reti";

- al capitolo 4 intitolato "Nuove tecnologie e servizi" e manutenzione degli impianti.

Il "piano" evidenzia la scelta aziendale di non acquistare i diritti per la Coppa Italia e per il Campionato 2002-2003 in violazione all'articolo 2, punto 2, lettera f), in forza del quale vengono garantiti all'utente i programmi e le telecronache degli avvenimenti sportivi nazionali e internazionali riguardanti gli eventi di principale richiamo e il campionato di calcio è da sempre l'evento di principale richiamo per l'utenza.